

ALLEGATO "A" AL N. 458/389 DI REP.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE ANIMAE SCIENTIA ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1.1 È costituita una Fondazione, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia degli Enti del Terzo Settore, denominata:

"FONDAZIONE ANIMAE SCIENTIA ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "FONDAZIONE ANIMAE SCIENTIA ETS".

1.2 La Fondazione ha sede nel Comune di Serra San Bruno (VV), all'indirizzo e numero civico di volta in volta risultanti dall'iscrizione eseguita presso l'Ufficio regionale o provinciale del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore territorialmente competente.

1.3 La Fondazione potrà istituire altrove sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

1.4. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - Finalità

2.1 La Fondazione "Fondazione ANIMAE SCIENTIA ETS" ha per missione promuovere il progresso dell'uomo attraverso l'integrazione tra scienza, etica e spiritualità, sostenendo il diritto allo studio, valorizzando idee e innovazioni e sviluppando ricerca orientata al bene comune, con particolare attenzione ai più fragili e al rispetto della natura.

La missione della Fondazione si riassume nel proposito programmatico di «Portare alla luce le Conoscenze perse, dimenticate e sottovalutate», favorendo un dialogo costruttivo tra tradizione e innovazione, tra scienza e coscienza, tra saperi ancestrali e ricerca contemporanea. La Fondazione opera per superare la frammentazione della conoscenza, riconoscendo che arte e tecnologia, cultura e scienza, spiritualità e geometria sono parti di un unicum indivisibile e complementare, essenziale per affrontare le sfide della contemporaneità.

L'azione della Fondazione è ispirata ai seguenti valori fondanti, che i Fondatori riconoscono come propri:

* PRINCIPIO FONDATIVO N. 1 – Integrazione tra scienza, etica e spiritualità

La Fondazione riconosce che il sapere autentico è unitario e che l'esplorazione scientifica, la riflessione etica e la ricerca spirituale costituiscono dimensioni complementari e non contrapposte del cammino umano. Rifiuta ogni riduzionismo che separi artificiosamente queste dimensioni.

* PRINCIPIO FONDATIVO N. 2 – Centralità della persona e cura dei più fragili

La persona umana, nella sua dignità e integralità, è al centro di ogni attività della Fondazione. Particolare attenzione è rivolta ai più fragili, ai giovani meritevoli privi di mezzi, alle persone svantaggiate, alle comunità marginalizzate,

nella convinzione che la vera misura di una civiltà sia la cura che riserva ai suoi membri più deboli.

* PRINCIPIO FONDATIVO N. 3 – Rispetto della natura e sostenibilità integrale

La Fondazione opera nel profondo rispetto della natura, riconoscendo l'interdipendenza tra essere umano e ambiente. Promuove la sostenibilità nelle sue dimensioni sociale, ambientale, economica, culturale ed ecologica, privilegiando soluzioni durevoli e rispettose degli equilibri naturali.

* PRINCIPIO FONDATIVO N. 4 – Diritto allo studio e valorizzazione del merito

La Fondazione riconosce il diritto allo studio come diritto fondamentale della persona e strumento imprescindibile di mobilità sociale. Sostiene i giovani meritevoli privi di mezzi, perché il talento non vada perduto per mancanza di opportunità, e valorizza il merito come criterio oggettivo di riconoscimento e promozione.

* PRINCIPIO FONDATIVO N. 5 – Riscoperta dei saperi dimenticati

La Fondazione si impegna a riscoprire, studiare, documentare e valorizzare le conoscenze perse, dimenticate o sottovalutate: i saperi tradizionali, le culture scomparse, i modelli sostenibili delle civiltà antiche, le pratiche terapeutiche e agronomiche tramandate. Tali saperi sono riconosciuti come patrimonio dell'umanità, risorsa viva per il presente e il futuro.

* PRINCIPIO FONDATIVO N. 6 – Apertura al dialogo interdisciplinare e interculturale

La Fondazione promuove il dialogo tra discipline scientifiche ed umanistiche, tra culture diverse, tra tradizioni sapienziali dell'Oriente e dell'Occidente, riconoscendo nella pluralità degli sguardi una ricchezza irrinunciabile. Rifiuta ogni forma di chiusura dogmatica, settaria o ideologica.

* PRINCIPIO FONDATIVO N. 7 – Bene comune come orizzonte valoriale

La Fondazione riconosce il bene comune dell'umanità come orizzonte ultimo della propria azione. Ogni attività – ricerca, formazione, valorizzazione di idee, sostegno a progetti – è subordinata alla verifica della coerenza con tale orizzonte e al rifiuto di ogni strumentalizzazione per interessi particolari, di dominio o di esclusione.

Art. 3 – Scopi istituzionali

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale operando secondo quanto più specificamente previsto nello Statuto.

3.2 La Fondazione, nel perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone specificamente di:

a) sostenere il diritto allo studio di giovani meritevoli privi di mezzi, attraverso l'erogazione di borse di studio, pre-

mi, contributi, strumenti didattici, servizi di orientamento formativo e percorsi di tutoraggio; promuovere l'accesso all'istruzione, alla formazione professionale e universitaria, e più in generale a una migliore qualità della vita attraverso la conoscenza;

b) promuovere e valorizzare idee, ricerca e brevetti, favorendone lo sviluppo e l'applicazione a beneficio dell'umanità, nel pieno rispetto dei diritti morali e patrimoniali degli ideatori; sostenere la nascita, la maturazione e la diffusione di innovazioni coerenti con i Principi Fondativi;

c) sostenere la ricerca scientifica autonoma e in collaborazione con enti, università, centri di ricerca e istituzioni culturali, altre Fondazioni e Associazioni, con particolare attenzione alle scienze naturali, alla botanica, all'ecologia, all'agronomia sostenibile, alla medicina tradizionale e integrata, alle scienze della terra e dell'ambiente;

d) diffondere la conoscenza attraverso attività editoriali, formative e culturali, favorendo l'integrazione tra scienza, etica e spiritualità; organizzare convegni, seminari, mostre, pubblicazioni, corsi, percorsi esperienziali, eventi pubblici e attività divulgative accessibili a tutti;

e) operare in ambito sociale sostenendo persone meritevoli e promuovendo l'accesso allo studio, alla formazione e, conseguentemente, a una migliore qualità della vita; realizzare progetti di beneficenza, assistenza, inclusione e promozione sociale in favore di soggetti svantaggiati, comunità fragili e territori in difficoltà;

f) riscoprire e valorizzare conoscenze perdute e dimenticate, culture scomparse, saperi tradizionali e modelli sostenibili, integrando innovazione, rispetto dell'ambiente e centralità della persona; promuovere la tutela del patrimonio materiale e immateriale delle comunità, interpretandolo come fonte viva di ispirazione per il presente e il futuro.

Art. 4 - Oggetto

4.1 La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d): realizzazione di percorsi formativi, corsi, seminari, workshop, scuole di pensiero; erogazione di borse di studio, premi, riconoscimenti; attività di tutoraggio e orientamento; promozione del pensiero critico, della consapevolezza e della responsabilità;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h): progetti di ricerca autonomi e in collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici e privati, con approccio interdisciplinare e particolare riguardo a scienze na-

turali, botanica, ecologia, agronomia sostenibile, medicina tradizionale, saperi locali;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e): progetti di tutela degli ecosistemi, uso razionale delle risorse naturali, protezione della biodiversità, promozione di modelli agricoli e produttivi sostenibili;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f): iniziative di salvaguardia, studio, documentazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale, con particolare attenzione ai saperi tradizionali, alle culture locali e ai paesaggi storici;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (lett. i): eventi, convegni, mostre, pubblicazioni, attività editoriali, produzioni multimediali, festival, rassegne, volti a stimolare il dibattito pubblico e a diffondere conoscenza, cultura e bellezza;

- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g): collaborazioni con atenei, erogazione di borse di dottorato e post-dottorato, organizzazione di scuole di alta formazione, summer school, percorsi di specializzazione;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u): erogazione di contributi a persone svantaggiate, sostegno a progetti di utilità sociale, assistenza a comunità fragili, interventi di solidarietà nei territori di operatività;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n): promozione, organizzazione e coordinamento di progetti di formazione, ricerca e scambio con Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alle tradizioni sapienziali e ai saperi locali;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s): integrazione tra sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione dei saperi agronomici tradizionali.

4.2 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra menzionate, a condizione che siano secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del

Codice del Terzo Settore e dalle relative disposizioni attuative. L'individuazione di tali attività è rimessa alla competenza del Consiglio di Indirizzo, che ne verifica periodicamente la secondarietà e la coerenza con le finalità istituzionali.

4.3 La Fondazione nell'ambito delle attività connesse alle sopracitate attività istituzionali potrà svolgere ogni altra attività, anche commerciale, produttiva e di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, sia rivolta in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale al raggiungimento dei fini e degli scopi istituzionali, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

La Fondazione potrà, a titolo esemplificativo, stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà, proprietà superficiaria o diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o condotti in godimento; raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali; partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî; assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione; promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico; stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività.

Art. 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma quattro, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è composto dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo e dai successivi incrementi.

5.2 Il patrimonio può essere incrementato da eredità, legati,

donazioni, lasciti e oblazioni di beni immateriali o materiali, mobili, immobili e/o mobili registrati, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei benefattori. Il patrimonio può essere altresì incrementato da contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti o organizzazioni locali o nazionali, stranieri o internazionali, pubblici o privati, nonché dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività, dalle eventuali rendite derivanti dal patrimonio di cui dispone e da eventuali avanzi netti di gestione.

5.3 La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti e impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

5.4 Segnatamente, il patrimonio della Fondazione si compone di:

- a) **Fondo di Dotazione:** costituito dai beni oggetto di apporto in sede di atto costitutivo nonché da ogni eventuale ulteriore incremento espressamente destinato a patrimonio da parte dei conferenti ovvero dei Fondatori.
- b) **Fondo di Gestione,** destinato a finanziare l'operatività corrente e le attività istituzionali, costituito da rendite patrimoniali ed elargizioni non vincolate a patrimonio; contributi pubblici e privati, nazionali e internazionali; ricavi delle attività istituzionali e delle attività diverse; proventi derivanti dalla raccolta fondi; ogni altra entrata non destinata al Fondo di Dotazione.

Il Fondo di Dotazione non può essere intaccato per lo svolgimento dell'attività ordinaria, salvo che i Fondatori decidano all'unanimità in tal senso.

5.5 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibilmente a una gestione prudente e alla conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

5.6 Quando risulta che il patrimonio della Fondazione è diminuito al di sotto del minimo legale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5.7 La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. In tal caso, le scritture contabili obbligatorie devono essere tenute separatamente. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati, anche con atto distinto a esso allegato, nel regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 6 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'Art. 3;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti dalle attività statutarie, da eventuali attività ad esse strumentali, connesse o accessorie.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente del Comitato di Gestione e uno o più Vicepresidenti;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori, se nominato;
- g) i Comitati consultivi istituiti ai sensi dell'art. 23.

Art. 8 - Consiglio di Indirizzo

8.1 Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al qual è demandata la custodia della visione originaria della Fondazione. Esso è garante della coerenza a lungo termine della Fondazione rispetto alla sua originaria missione, essendo l'organo di indirizzo strategico e di controllo sostanziale.

8.2 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di due e un massimo di sette membri. Sono componenti di diritto del Consiglio di Indirizzo le persone fisiche che hanno partecipato alla originaria costituzione della Fondazione, come risultante dal relativo atto costitutivo. Sono altresì componenti del Consiglio di Indirizzo coloro i quali sono designati per cooptazione dal Consiglio, con delibera adottata a maggioranza qualificata di due terzi, tra personalità di comprovata integrità, competenza e condivisione dei Principi Fondativi.

8.3 La designazione degli ulteriori componenti del Consiglio di Indirizzo avverrà mediante comunicazione con messaggio PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata allo stesso, il quale potrà accettare o meno l'incarico conferitogli.

8.4 I membri cooptati restano in carica per cinque anni e sono rinnovabili. I membri di diritto restano in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni, revoca per giusta causa deliberata all'unanimità dagli altri componenti, incapacità legale o naturale o decadenza nei casi previsti dalla legge.

8.5 Il Consiglio di Indirizzo ha i seguenti poteri:

- a) approva il piano strategico pluriennale e le linee programmatiche annuali;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Comitato di Gestione;
- c) nomina e revoca i componenti del Comitato di Gestione e il suo Presidente;
- d) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo e,

in caso di organo collegiale, il relativo Presidente, nonché, se previsti, il Revisore Legale ovvero il Collegio dei Revisori Legali e il relativo Presidente; ne determina altresì il compenso;

- e) autorizza le modifiche dello statuto deliberate dal Comitato di Gestione;
- f) autorizza lo scioglimento o la trasformazione dell'Ente e l'eventuale destinazione del suo patrimonio a soggetti terzi, secondo quanto deliberato dal Comitato di Gestione e in conformità alla normativa tempo per tempo vigente;
- g) autorizza l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti di entità superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) e ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
- h) designa per cooptazione i nuovi Fondatori e i Fondatori onorari;
- i) vigila sulla coerenza dell'operato della Fondazione rispetto ai Principi Fondativi.

8.6 La convocazione del Consiglio di Indirizzo avviene con avviso inviato a mezzo raccomandata A/R o e-mail con conferma di ricezione inviata dal Presidente della Fondazione, almeno otto giorni prima della data della riunione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o un componente dell'Organo di Controllo e, in ogni caso, almeno una volta nel corso dell'esercizio sociale, al fine dell'approvazione del bilancio di esercizio.

8.7 In caso di urgenza è ammesso l'invio con qualsiasi mezzo, anche di messaggistica, che ne attesti la ricezione almeno 48 (quarantotto) ore prima della data della riunione.

8.8 Ogni Fondatore ha diritto a un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del componente anagraficamente più anziano.

8.9 Il Consiglio delibera secondo il metodo collegiale con la maggioranza assoluta dei suoi membri, salva diversa previsione statutaria.

Art. 9 - Comitato di Gestione

9.1 La Fondazione è retta da un Comitato di Gestione, composto da un numero dispari di membri, variabile da tre a cinque, secondo la deliberazione del Consiglio di Indirizzo. I membri del Comitato di Gestione possono in tutto o in parte coincidere con i componenti del Consiglio di Indirizzo, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

9.2 Qualora venisse a mancare un Consigliere, compreso il Presidente o il Vicepresidente, la sostituzione verrà effettuata, su istanza del Presidente o del Vicepresidente o del consigliere più anziano, dal Consiglio di Indirizzo. Il Consigliere subentrante durerà in carica fino alla prima scadenza del Comitato.

9.3 In caso di mancanza del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente sino a che non

si sia provveduto alla sua sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri riservati dal presente statuto al Presidente.

9.4 La cessazione del Comitato per scadenza ha effetto dalla data di ricostituzione della maggioranza assoluta del Comitato per effetto delle nuove nomine. Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Comitato deve ritenersi decaduto, tuttavia esso rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Comitato. La convocazione del Consiglio di Indirizzo finalizzata alla nomina dei nuovi Consiglieri dovrà essere effettuata con urgenza dal Presidente ovvero, in caso di sua impossibilità o inerzia, dal Comitato uscente ovvero, in caso di sua inerzia, dall'Organo di Controllo.

9.5 La carica di membro del Comitato di Gestione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e approvate dal Comitato stesso.

Art. 10 - Decadenza ed esclusione

10.1 I membri del Comitato di Gestione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

10.2 Sono inoltre cause di esclusione dal Comitato di Gestione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

10.3 L'esclusione è deliberata dal Comitato di gestione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il relativo verbale deve riportare espressamente il motivo dell'esclusione.

Art. 11 - Poteri

Al Comitato di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, in particolare:

- eleggere il Presidente e uno o due Vicepresidenti;
- deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti eventuali modifiche dello statuto;
- redigere e approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal successivo Art. 22;

- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Comitato, nei limiti individuati con propria deliberazione, assunta nelle forme di legge;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali comitati consultivi, con funzioni di istruttoria, proposta, monitoraggio e advisory, composti anche da membri esterni al Comitato di Gestione, il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 12 - Adunanze

12.1 Il Comitato di Gestione, convocato dal Presidente con l'invio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e in ogni caso almeno una volta nel corso dell'esercizio sociale, al fine dell'approvazione del bilancio di esercizio.

12.2 Il Comitato è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso ai membri del Comitato e dell'Organo di Controllo, nonché, ove il Presidente lo ritenga opportuno, al Revisore, senza obblighi di forma, purché con strumenti idonei ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

In assenza di avviso di convocazione, il Comitato di Gestione si ritiene comunque validamente costituito quando è presente la totalità dei suoi componenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

12.3 Ogni componente del Comitato di Gestione ha diritto a un voto.

12.4 Le adunanze del Comitato di Gestione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Il Presidente

13.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

13.2 Il Presidente è nominato dal Comitato di Gestione tra i propri membri.

13.3 Il Presidente:

- convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di Gestione;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, promuove la riforma dello statuto qualora si renda necessario;
- cura le relazioni con soggetti privati ovvero enti o istituzioni, pubbliche o private, anche al fine di instaurare rap-

porti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione;

- adotta in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 14 - Vicepresidenti

14.1 I Vicepresidenti, in numero non superiore a due, sono nominati dal Comitato di Gestione tra i propri membri a scrutinio segreto.

14.2 Il Vicepresidente più anziano di età può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, esercitando i medesimi poteri spettanti al sostituito. La firma del Vicepresidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15 - Organo di controllo

15.1 La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo monocratico o collegiale. In tale ultimo caso l'Organo di Controllo si compone di tre o cinque membri.

15.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o, se non iscritti in tale registro, tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ove all'Organo di Controllo sia affidata anche la revisione legale dei conti, l'intero Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.3 La nomina dell'Organo di controllo è effettuata dal Consiglio di Indirizzo. I suoi componenti durano in carica tre anni, con scadenza alla data dell'adunanza del Comitato di Gestione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

13.4 Si applicano ai componenti dell'Organo di Controllo le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

15.5 Al momento della nomina e prima della loro accettazione, i sindaci nominati rendono noti al Consiglio di Indirizzo gli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altri enti.

15.6 I componenti dell'Organo di Controllo sono revocabili dal Consiglio di Indirizzo solo per giusta causa, la quale deve essere indicata in maniera espressa nel verbale dell'adunanza del Consiglio di Indirizzo che dà atto dell'avvenuta revoca.

15.7 L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- ove ne ricorrano le condizioni, esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- accerta e attesta la regolare tenuta della contabilità sociale e, in particolare, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- procede ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Comitato di Gestione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

15.8 L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e può essere invitato a partecipare alle adunanze del Comitato di Gestione.

15.9 La carica di sindaco è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

16.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro ovvero da un Collegio di Revisori costituito da un numero di componenti variabile da tre a cinque. La revisione legale dei conti può altresì essere esercitata dall'Organo di controllo, purché in tal caso tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

16.2 Il soggetto incaricato della revisione dei conti deve possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti previsti dalle norme pro tempore vigenti a pena di decadenza dal mandato.

16.2 La revisione legale dei conti è obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'Art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La revisione legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

16.3 Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Indirizzo, il quale deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali e termina alla data dell'adunanza del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione, il Consiglio di Indirizzo deve senza indugio nominare un nuovo soggetto incaricato della revisione.

Il Revisore Unico e i componenti del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

Laddove la revisione legale sia affidata a un Collegio, il Consiglio di Indirizzo ne nomina altresì il Presidente.

16.4 L'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

16.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può essere invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione.

Art. 17 - Libri Sociali

17.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- b) Libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato di Gestione;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

17.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sono tenuti a cura del Comitato di Gestione. I libri di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.3 I verbali delle deliberazioni degli organi sociali devono essere trascritti sull'apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal relativo segretario.

17.4 Laddove la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice Civile.

Art. 18 - Esercizio sociale e Bilanci

18.1 L'esercizio sociale della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 L'organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo entro il mese di marzo di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale contenente l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, nonché dalla relazione di missione illustrativa delle poste di bilancio, dell'andamento economico e gestionale della Fondazione, delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie e della politica degli investimenti e accantonamenti.

Alla relazione gestionale deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato.

18.3 Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli

definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e deve dar conto dei risultati del controllo sulla gestione esercitato dall'organo di controllo.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, il quale può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Laddove la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il bilancio deve essere redatto secondo le norme relative al bilancio delle società di capitali ed esso deve essere depositato presso il registro delle imprese.

18.5 Entro il mese di novembre di ciascun anno il Comitato di Gestione appronta il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

18.6 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) annui, la Fondazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. 2017 n. 117.

18.7 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli eventuali partecipanti alla Fondazione.

18.8 La Fondazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19 - Utili della gestione

19.1 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ovvero all'incremento del patrimonio.

19.2 È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 20 - Raccolta fondi

20.1 La Fondazione può organizzare e/o realizzare, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soste-

nitori e il pubblico, attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

20.2 In tal caso la Fondazione deve inserire all'interno del bilancio annuale un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79 co 4, lettera a) del D. Lgs. 2017 n. 117.

Art. 21 - Personale volontario

21.1 La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo statutario, può avvalersi di personale volontario, ossia di soggetti che svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

21.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

21.3 Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

21.4 La Fondazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

21.5 La Fondazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

22.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo determina le modalità di liquidazione del patrimonio residuo della Fondazione, nomina un Liquidatore Unico o più Liquidatori e stabilisce i poteri da conferire ai liquidatori nominati.

22.2 L'eventuale patrimonio residuo della Fondazione dovrà essere devoluto ad opera dei Liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Indirizzo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs 2017 n. 117, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il predetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con avviso di

ricevimento, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

22.3 L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore ha facoltà di accertare, anche d'ufficio, l'esistenza di una causa di estinzione o scioglimento della Fondazione e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del Tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore.

Firmato: COVELLO ANTONIO

Firmato: PINTER ULRICH

Firmato: BARBARA ALBERTI teste

Firmato: ILARIA TOMAINO teste

Firmato: Federica Giordano Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82. L'ORIGINALE
E' MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME. SENAGO, 07 luglio 2026